



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

LUIGI ALESSANDRO SCARANO	Presidente
ANTONIETTA SCRIMA	Consigliere - Rel.
PASQUALE GIANNITI	Consigliere
PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO	Consigliere
GIUSEPPE CRICENTI	Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITÀ
CIVILE GENERALE

Ud. 21/04/2023

CC A

Cron.

R.G.N. 17281/2020

ORDINANZA

sul ricorso 17281/2020 proposto da:

TALETE SPA in persona del Legale Rappresentante, elettivamente domiciliata in

che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

REGIONE LAZIO in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in

;

- controricorrente -



contro**- intimati -****nonchè da**

elettivamente domiciliati in

che li rappresenta e difende;

- ricorrenti incidentali -**contro**

AUTORITÀ D'AMBITO ATO N. 1 1 LAZIO NORD-VITERBO, REGIONE LAZIO, TALETE SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1197/2019 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 14/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Cons. Dott.ssa ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 130/2015, depositata in data 30 dicembre 2014, il Giudice di pace di Viterbo, in parziale accoglimento della domanda proposta da Roberto Claudia e Alberto e volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa della non potabilità dell'acqua erogata da Talete S.p.a., per l'eccessiva concentrazione di arsenico in essa presente, l'accertamento del diritto degli attori a corrispondere solo il 50% del canone acqua potabile per il periodo di non potabilità e divieto di consumo umano dell'acqua

Ric. 2020 n. 17281 sez. S3 - ud. 21-04-2023



erogata nonché la restituzione del 50% delle somme versate, condannò la convenuta Talete S.p.a. al risarcimento del danno in favore degli attori, liquidato, per ciascuno di essi, in euro 700,00, oltre interessi dalla citazione; in accoglimento della domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della chiamata in causa Regione Lazio, condannò quest'ultima a tenere indenne Talete S.p.a. di ogni somma dovuta in conseguenza di quella sentenza; compensò le spese tra gli attori e l'Autorità d'Ambito AATO (o ATO come pure indicato in atti) n. 1 Lazio Nord e la Regione Lazio, da un lato, e di quelle tra ATO e Talete S.p.a., dall'altro, condannò Talete S.p.a. alle spese di lite nei confronti degli attori e condannò la Regione Lazio al ristoro delle spese di lite in favore di Talete S.p.a..

La Regione Lazio propose appello avverso la decisione di primo grado, eccependo il difetto di giurisdizione del G.O. sulla domanda di manleva, il difetto della sua legittimazione passiva e, nel merito, la violazione dell'art. 113, secondo comma, c.p.c. e dell'art. 1226 c.c..

Si costituirono in secondo grado Roberto Claudia e Alberto che proposero pure appello incidentale, nonché Talete S.p.a. mentre rimase contumace ATO n. 1 Lazio Nord, nei cui confronti Talete S.p.a. ha dedotto, nel ricorso per cassazione, di aver rinunciato, nel corso di quel giudizio, alla domanda proposta nei confronti della stessa, rinuncia accettata da quest'ultima.

Con sentenza n. 1197/2019, pubblicata il 14 ottobre 2019, il Tribunale di Viterbo statuí come segue: *«in accoglimento dell'appello principale, in parziale riforma della sentenza del GDP di Viterbo n. 130 del 30/12/2014, dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di Talete Spa nei confronti di Autorità d'Ambito - Ato n. 1 Lazio Nord - Viterbo e di Regione Lazio, compensando le spese anche di primo grado tra le medesime parti processuali; rigetta l'appello*

Ric. 2020 n. 17281 sez. S3 - ud. 21-04-2023



*incidentale proposto da Roberto Claudia ed Alberto
compensando integralmente le spese relative al presente
grado di giudizio; dà atto dei presupposti di cui all'art. 13, 1 quater
DPR 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo pari al
contributo unificato a carico di Roberto Claudia ed
Alberto*

Avverso la sentenza d'appello Talete S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Hanno resistito, con controricorso contenente pure ricorso incidentale basato su due motivi, Roberto Claudia e Alberto

Ha resistito con controricorso anche la Regione Lazio.

Autorità d'Ambito AATO (o ATO come pure indicato in atti) n. 1 Lazio Nord non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.

Il P.M. non ha depositato sue conclusioni scritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia «*violazione o falsa applicazione dell'art. 141 e ss. del T.U. Ambiente (D.Lgs. 152/2006), degli artt. 9, 12 e 13 del D.Lgs. 31/2001 ('Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano') e della O.P.C.M. 3921/2011, rapportati all'art. 1218 c.c., ai sensi e per gli effetti dell'art. 360, n. 3, c.p.c.*», avendo il Tribunale di Viterbo escluso la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria con riferimento alla domanda di manleva rivolta dalla ricorrente avverso la Regione Lazio, pur essendo tale domanda riconducibile esclusivamente al rapporto civilistico fra tali parti.

1.1. Il motivo di ricorso in esame è fondato; va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di

Ric. 2020 n. 17281 sez. S3 - ud. 21-04-2023



manleva proposta da Talete S.p.a. nei confronti della Regione Lazio (si rileva che Talete ha ribadito in questa sede di aver rinunciato alla domanda nei confronti di ATO che l'avrebbe accettata, senza però indicare ove tali rinuncia e accettazione siano rinvenibili in questa sede e quando le stesse sia state precisamente depositate, dimostrando così, comunque, carenza di interesse in relazione a tale domanda).

Si osserva che la sentenza impugnata (v. p. 9) ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria sulla domanda di manleva nei confronti di Regione Lazio e dell'ATO, rilevando che *«trattandosi di domanda fondata sull'esercizio o mancato esercizio del potere amministrativo, pare necessariamente doversi affermare la giurisdizione di cui all'art. 133 dlgs 104/2010 relativamente alla domanda stessa, sia nei riguardi di Regione Lazio che di Autorità d'Ambito-ATO 1 Lazio Nord»*.

Va però evidenziato che tale domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale, come già affermato, sussiste la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Non può, pertanto, pervenirsi a diverse conclusioni per la domanda accessoria, rispetto a quella principale (Cass., Sez. Un., 33209/2018 già cit., p. 6 e 7), come affermato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 36897 del 26/11/2021.

2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta *«omesso esame di un fatto ... decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 n. 5 c.p.c.»*, costituito dal "ruolo-chiave" della Regione Lazio in relazione alla vicenda di cui si discute. Tale mezzo attiene, in sostanza, al



merito della domanda di manleva rivolta dalla Talete S.p.a. nei confronti della Regione Lazio, e, pertanto, è assorbito dalla ritenuta fondatezza del terzo motivo.

3. Con il primo motivo, rubricato «*Violazione o falsa applicazione dell'art. 1492 c.c. ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 nr. 3 c.p.c. in relazione all'art. 1570 c.c. – Violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione anche al principio dell'onere della prova anche in termini di quantum del danno, liquidabile dal giudice di merito anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. – Motivazione solo apparente*», i ricorrenti incidentali lamentano che il Tribunale, ritenendo dubbia, senza motivare al riguardo, «*la possibilità di chiedere la riduzione del prezzo pagato per le future somministrazioni, sino al ritorno della potabilità*» e reputando la domanda rivolta ad ottenere il ristoro del 50% in forza della disciplina dell'*actio quanti minoris* non accoglibile in base a quanto indicato nell'impugnata sentenza, avrebbe comunque solo apparentemente motivato il rigetto dell'appello incidentale. Sostengono che la richiesta di riduzione del prezzo pagato, nella misura di 50%, ovvero nella minore somma ritenuta di giustizia, non sarebbe altro che un possibile parametro, valutabile dal giudice del merito, di riduzione del prezzo e censurano, inoltre, la sentenza impugnata anche nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto, con riferimento alla richiesta restitutoria, di non poter determinare, per ciascuna parte, gli importi complessivamente pagati, nonostante la produzione agli atti (copia delle fatture pagate), così applicando erroneamente l'art. 1226 c.c. anche in combinato disposto dell'art. 2697 c.c., «*richiedendo in ogni caso l'adempimento eccessivamente gravoso dell'onere della prova in una situazione in cui il danno si può considerare in re ipsa e, per tutto quanto detto, liquidabile in via equitativa*».

Ric. 2020 n. 17281 sez. S3 - ud. 21-04-2023



3.1. Il motivo è infondato.

Precisato che il riferimento all'ammissibilità o meno della domanda sul "prezzo futuro" non costituisce la *ratio decidendi* della statuizione impugnata ma è un mero rilievo operato dal Tribunale *ad abundantiam* («anche a voler prescindere dalla stessa ammissibilità della domanda sul "prezzo futuro", per i successivi ed "eventuali periodi di non potabilità" e fino alla "nuova potabilità dell'acqua"») e costituisce un mero *obiter dictum*, neppure preso specificamente all'esame dal giudice del merito, che non ha influito sul dispositivo della decisione, va osservato che la *ratio decidendi* è in realtà rappresentata dalle argomentazioni che seguono nella motivazione impugnata, con le quali il Tribunale, oltre ad aver interpretato la domanda in questione, come formulata in citazione e anche alla luce dello specifico motivo di appello sub A), ritenendola «*rivolta, previo accertamento del diritto alla riduzione del corrispettivo, al mero recupero parziale delle somme già versate a titolo di canone*» e a cui applicare la disciplina dell'*actio quanti minoris*, l'ha rigettata, sul rilievo che l'invocata riduzione «*postula necessariamente l'allegazione dell'ammontare complessivamente corrisposto e l'individuazione della misura del canone periodico, quali parametri indispensabili per la quantificazione delle somme oggetto di rimborso*».

Si osserva al riguardo che è pur vero che questa Corte ha avuto modo di affermare che la legge non impone particolari criteri da seguire per la determinazione della somma dovuta per riduzione di prezzo in relazione ai vizi della cosa venduta e che il ricorso a criteri equitativi ed al prudente apprezzamento del giudice, ancorché non previsto espressamente dal legislatore nella disciplina normativa della vendita, è consentito in questa materia sia in conformità all'origine e alla tradizione storica dell'*actio quanti minoris*, sia in applicazione di



un principio generale, di cui la disposizione contenuta nell'art. 1226 cod. civ. costituisce una particolare specificazione in tema di risarcimento del danno (Cass. n. 13332 del 6/10/2000 e n. 3156 del 25/10/1974).

Va tuttavia precisato che il ricorso al criterio equitativo è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito, che può procedere alla liquidazione equitativa anche senza la domanda di parte qualora la determinazione del danno sia impossibile o particolarmente difficoltosa (Cass. n. 13558 del 16/09/2003), solo a condizione però che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (Cass. n. 3794 del 15/02/2008), non trattandosi peraltro, nel caso all'esame, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti incidentali, di danno *in re ipsa*.

Nella specie il Giudice di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, ritenendo motivatamente – e la motivazione sul punto, contrariamente all'assunto dei ricorrenti, non risulta essere meramente apparente – ed in base ad una valutazione di merito, non censurabile in questa sede, di non poter addivenire ad una liquidazione, evidentemente anche equitativa, di quanto richiesto, non essendogli stati offerti elementi idonei per procedere a tale liquidazione, laddove afferma che il richiamo alla delibera del CIP n. 26/1975 risulta non utile in quanto tale parametro offerto dagli utenti per la determinazione della misura della quota da stornare *«presuppone pur sempre l'indicazione dell'entità periodica del canone, oltre che la composizione del canone stesso»*, che *«in difetto di qualsivoglia illustrazione, inoltre, non appare in alcun modo intellegibile il computo di euro 350,00 oggetto della richiesta restitutoria. Né appare possibile ricostruire, per ciascuno degli istanti,*

Ric. 2020 n. 17281 sez. S3 - ud. 21-04-2023



gli importi complessivamente pagati nel periodo considerato ... attraverso le fatture/bollette dagli stessi prodotte per documentare l'intestazione delle utenze», trattandosi «di produzione documentale genericamente richiamata e indistintamente versata in atti, che certamente non può supplire alla mancata allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda giudiziale».

4. Parimenti infondato è il secondo motivo, rubricato «*Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 – Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c, e dell'art. 88 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)*», e con il quale i ricorrenti incidentali lamentano di essere stati «*gli unici ad essere condannati al pagamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato*» e sostengono che il giudice dell'appello avrebbe dovuto, invece, «*condannare, in forza del principio della soccombenza, sia Talete spa soccombente nei confronti della Regione Lazio, sia gli odierni controricorrenti a tale "sanzione", oppure, ed a maggior ragione, avendo compensato le spese processuali tra le parti, avrebbe dovuto evitare tale applicazione unilaterale*».

Ed invero il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) (v. Cass., sez. un., n. 4315 del 20/02/2020) e di tale principio ha fatto corretta applicazione il giudice di appello, evidenziandosi, peraltro, che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma, ripetesì, al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito,



negativa per l'impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

5. Conclusivamente, va accolto il primo motivo del ricorso principale e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva proposta da Talete S.p.a. nei confronti della Regione Lazio; va dichiarato assorbito l'esame del secondo motivo del predetto ricorso; va rigettato il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo del ricorso principale accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara la giurisdizione del Giudice Ordinario sulla domanda di manleva proposta da Talete S.p.a. nei confronti della Regione Lazio; dichiara assorbito l'esame del secondo motivo del predetto ricorso; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto del ricorso principale e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, ai sensi dell'art. 13,



comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 aprile 2023.

Il Presidente

